

N. 02709/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05384/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5384 del 2012, proposto da:  
[omissis], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [omissis];

e sui motivi aggiunti proposti sempre dal dott. [omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. [omissis];  
contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché l'Ufficio Regionale Scolastico per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; rappresentati, difesi e domiciliati come dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

[omissis] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [omissis];

e con l'intervento di

ad opponendum:

[omissis];

per l'annullamento

- della scheda di valutazione del 23 gennaio 2012 e del 5 aprile 2012 della I Sottocommissione, nella parte relativa alla correzione del secondo elaborato consegnato dal ricorrente (individuato con busta n. 706), riportante la votazione di 14/30, per il primo elaborato e di 15/30 con conseguente non ammissione del ricorrente alla prova orale;

- del verbale n. 23 del 23 gennaio 2011, generalmente riferito alle operazioni di correzione della prima prova scritta del ricorrente;

- del verbale n. 62 del 5 aprile 2012, generalmente riferito alle operazioni di correzione della seconda prova scritta;

- del verbale della Commissione n. 6 del 20 dicembre 2011, con cui sono stati definiti i criteri di correzione degli elaborati scritti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del bando di concorso;

- dell'elenco degli ammessi alla prova orale, laddove non ricomprende anche il ricorrente, pubblicato con avviso prot. n. 13167 del 7 maggio 2012;

- del decreto dirigenziale n. 288 del 10 ottobre 2011, di nomina del Presidente della Commissione di concorso, il Prof. [omissis];

- del decreto dirigenziale n. 341 del 16 dicembre 2011, di nomina del Commissario dott. [omissis] e

prof. [omissis];  
per l'annullamento  
(motivi aggiunti)

- del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio n. 245 del 24/07/2012, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di 215 Dirigenti scolastici per la Regione Lazio, indetto con D.D.G. del 13.07.2011;
- del Decreto del Direttore Generale n. 278 del 3/08/2012, di rettifica della citata graduatoria di merito;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla pubblica udienza del 7 marzo 2013 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con bando del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 15 luglio 2011, in attuazione di quanto previsto all'art. 3 del D.P.R. n. 140 del 10 luglio 2008, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca indiceva un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici nell'ambito della amministrazione scolastica periferica. Tale selezione riguardava tutto il personale docente ed educativo in servizio presso le istituzioni scolastiche regionali e in possesso della laurea magistrale o di un titolo ad essa equiparato (art. 1 del bando).

L'art. 2 del bando prevede che la procedura concorsuale si svolgesse in tutte le sue fasi a livello regionale a cura dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i quali devono curare l'organizzazione del concorso, nominare le singole commissioni di concorso, vigilare sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale.

La procedura prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva a quiz, alla quale seguono due prove scritte (art. 10 del bando): la prima prova consisteva nella redazione di un elaborato su una o più aree tematiche indicate all'art. 8, comma 9, del bando; la seconda prova, nella risoluzione di un caso pratico relativo alla gestione dell'istituzione scolastica.

Per ciascuna delle prove scritte era previsto un punteggio minimo di 21/30 per l'ammissione alla prova orale, cui segue la valutazione dei titoli.

Relativamente all'iter concorsuale tenutosi nella Regione Lazio, per il concorso in questione presentava domanda anche il ricorrente il quale superava le prove preselettive e, pertanto, sosteneva le prove scritte il 14 e 15 dicembre 2011.

Concluse le operazioni di correzione degli elaborati scritti, con avviso prot. n. 13167 del 7 maggio 2012, veniva pubblicato l'elenco dei candidati dichiarati idonei a sostenere le prove orali, tra i quali, tuttavia, non figurava il nome del ricorrente.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe ed in particolare il predetto atto di esclusione dalla prova orale deducendo i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione e/o falsa applicazione dei fondamentali principi in materia concorsuale. Eccesso di potere nelle figure dell'errore di fatto, dell'illogicità, della carenza di presupposti e dell'ingiustizia manifesta.

Le prove scritte del ricorrente sono state entrambe valutate non sufficienti ai fini della sua ammissione alla successiva prova orale.

Con riferimento alla prima prova, nella scheda di valutazione redatta dalla Commissione in data 23 gennaio 2012 è riportato un punteggio pari a 14/30 ed il seguente giudizio sintetico: "Forma confusa e ridondante, comunque non trattata in modo sufficiente".

Il giudizio sintetico reso dalla II Commissione esaminatrice sopra riportato - a prescindere dall'erroneità grammaticale e disarticolata tra il primo ed il secondo periodo nel quale non si capisce se il soggetto del secondo periodo sia la forma oppure il contenuto - non dà contezza della pretesa "insufficienza" dell'elaborato, né specifica in alcun modo perché la forma sia "confusa" e "ridondante" atteso che dalla piana lettura dell'elaborato in questione non si riscontrano né errori di forma, né gli argomenti esposti appaiono trattati in maniera insufficiente.

Con riferimento alla seconda prova scritta, nella scheda di valutazione redatta dalla Commissione in data 5 aprile 2012, è riportato un punteggio pari a 15/30 ed il seguente giudizio sintetico: "Forma espressiva non adeguata. Contenuto non sufficientemente approfondito".

Anche in questo caso il giudizio ed il relativo voto della II Commissione appaiono manifestamente ingiusti ed erronei, considerato che l'elaborato del ricorrente dà contezza di un compiuto svolgimento della traccia, con una corretta disamina delle opzioni individuate e della normativa rilevante.

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Grave difetto di motivazione. Illogicità e Ingiustizia manifeste. Sviamento di potere. Arbitrarietà. Disparità di trattamento. Violazione del principio di par condicio.

3.1. La stringatezza e la genericità delle motivazioni rese dalla Commissione di concorso agli elaborati della Dott.ssa [omissis] non consentono in alcun modo di comprendere l'iter logico e giuridico seguito, con violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90

L'astrattezza della motivazione abbinata alla totale genericità dei criteri di valutazione della Commissione non possono in alcun modo evidenziare le ragioni della valutazione negativa operata dalla Commissione, soprattutto in considerazione della soggettività del giudizio che ciascun commissario è chiamato a compiere.

In merito alle caratteristiche dei criteri valutativi, per il concorso di cui si controverte, nella riunione del 20 dicembre 2011, la Commissione ha approvato dei criteri di valutazione molto simili per entrambe le prove di concorso, nonostante la radicale diversità di queste.

La genericità dei criteri emerge anche dall'analisi delle aree tematiche e delle materie indicate all'art. 8 del bando, le quali, in ragione del loro numero ed eterogeneità, avrebbero logicamente richiesto un maggiore numero di criteri e la loro maggiore specificazione.

Riprova dell'inadeguatezza e dei criteri di valutazione individuati dalla Commissione è data dal confronto con i criteri individuati dagli altri Uffici Scolastici regionali d'Italia.

L'analisi dei criteri di valutazione predisposti dalle Commissioni nominate in altre Regioni evidenzia senza tema di smentita l'inadeguatezza dei criteri di valutazione predisposti dalla

Commissione nominata dall'Ufficio Scolastico del Lazio, che viziati da genericità assoluta e non pertinenza alle tracce delle prove scritte del concorso de quo, hanno di fatto creato una palese disparità di trattamento tra i candidati.

3. Violazione dei principi In materia concorsuale. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994, per come modificato dall'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costo

I fogli rilasciati dalla Commissione per lo svolgimento delle prove scritte sono totalmente privi del timbro dell'ufficio come espressamente previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.

4. Violazione dei principi in materia concorsuale. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994, per come modificato dall'art. 13 del D.P.R. n. 693/1996. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 della Cost.

Sugli elaborati dell'odierna ricorrente mancano del tutto le firme da parte del Presidente della Commissione e del Segretario nonché la votazione ottenuta.

5. Violazione dei principi in materia concorsuale. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994, per come modificato dall'art. 13 del D.P.R. n. 693/1996. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 della Cost.

Si aggiunga un altro elemento; il riferimento è alla mancanza di un verbale che attesti l'attività di correzione delle prove scritte dei singoli candidati, ivi incluse quelle della ricorrente.

Non è stato redatto alcun verbale che attesti la correzione dei singoli elaborati in successione numerica e cronologica delle buste valutate.

6. Violazione dei principi in materia concorsuale. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994, per come modificato dall'art. 13 del D.P.R. n. 693/1996. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 della Cost

La Commissione è venuta meno alle stesse linee d'indirizzo e di giudizio a cui si era "auto-vincolata" in occasione della riunione del 20 dicembre 2011.

In tale riunione la Commissione aveva determinato i criteri di valutazione delle due prove scritte, individuando "tre indicatori": chiarezza e correttezza della forma espressiva; articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni; padronanza dei temi affrontati; e "sei livelli di giudizio" in base ai quali formulare un modello di scheda di valutazione delle prove scritte dei ricorrenti.

Tuttavia, il modello di scheda di fatto impiegato per la valutazione non è conforme a quanto indicato nel verbale del 20 dicembre 2011, attese che in tale scheda non vengono rappresentati i "sei livelli di giudizio" previsti, bensì soltanto "5 livelli di giudizio": gravemente insufficiente (fino a 3 punti); insufficiente (4-6 punti); sufficiente (7 punti); buono (8-9 punti); ottimo (10 punti).

Il vizio anche in questo caso è ben lungi dall'essere formale, poiché l'eliminazione arbitraria di un livello intermedio di valutazione ha alterato inevitabilmente i presupposti e lo stesso iter di valutazione, nonché il riparto dei punteggi previsti per ognuno dei livelli di giudizio poc'anzi indicati.

Se la Commissione si fosse attenuta alla propria determinazione di individuare 6 livelli di valutazione e non soltanto 5, la valutazione del secondo elaborato della ricorrente sarebbe stata senz'altro diversa.

7. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001. Nullità ex art. 21 septies della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza di

presupposti.

Illegittima composizione della Commissione di concorso, costituita in violazione all'art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001.

Nel caso di specie, non risulta che per il Presidente e gli altri commissari, al momento del conferimento dell'incarico da parte dell'Ufficio regionale, tramite i citati decreti dirigenziali n. 288/2011 e n. 341/2011, sia stata rilasciata l'autorizzazione in questione da parte delle rispettive PP.AA. di appartenenza; né è fatto menzione negli atti di nomina e di sostituzione richiamati ad atti autorizzativi del genere.

Occorre anche evidenziare che il richiamato art. 53, comma 8, prevede espressamente che l'autorizzazione debba avvenire prima del conferimento dell'incarico, e non prima che quest'ultimo sia materialmente svolto dall'interessato. Qualora fosse intervenuta o dovesse intervenire un'autorizzazione "postuma" ad assumere l'incarico, l'atto rappresenterebbe un'ipotesi di "sanatoria" dell'atto amministrativo illegittimo, ammissibile solo qualora rilevi un provvedimento "annullabile"; diversamente, nel caso di specie, il citato comma 8 dell'art. 53 sanziona l'omessa acquisizione dell'autorizzazione da parte delle PP.AA. di appartenenza con la radicale nullità dell'atto di conferimento dell'incarico

8. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 3, letto e), del D.Lgs. n. 165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere nelle figure dell'arbitrarietà e dell'illogicità.

il Presidente Prof. [omissis], non possiede i prescritti requisiti per poter essere nominato componente della Commissione; ciò in quanto, pur essendo un professore universitario di prima fascia, non vanta alcuna competenza specifica nelle materie di concorso, indicate all'art. 8, comma 9, del bando.

Nel curriculum vitae dell'interessato è riportato che lo stesso è docente di "Elementi di Meccanica e Termodinamica"; una materia ed un settore disciplinare che, oltre a non essere ricompresi tra le aree tematiche espressamente indicate nel bando, non presenta rispetto a queste alcuna similitudine o elemento di congiunzione.

Inoltre, ad acuire il lamentato vizio d'illegittimità della nomina della Commissione è anche la presenza nell'elenco "integrato", approvato con decreto n. 287/20 II, di un elevato numero di aspiranti presidenti con comprovata competenza ed esperienza nelle materie di concorso.

9. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 3, letto e), del D.Lgs. n. 165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994.

L'art. 35, comma 3, letto e), del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 prevedono che le commissioni valutatrici, oltre a dover essere composta da esperti nelle materie di concorso, non possono essere composte da " ... rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali. "

Con riguardo al caso di specie, non poteva essere designata la Prof.ssa [omissis] (componente della II Sottocommissione che ha corretto entrambe le prove scritte del ricorrente), la quale rivestiva e riveste tutt'oggi la carica di "membro del Consiglio generale della C.LS.L. Roma", in qualità di delegato rappresentante della "C.LS.L. Scuola" tra i più importanti organi sindacali dell'intera Regione Lazio.

In secondo luogo, a non poter rivestire la carica di commissario era anche il Dott. [omissis] (anch'egli componente della II Sottocommissione che ha corretto le prove scritte del ricorrente), membro del Comitato tecnico dell'I.S.M.E.D.A. che è una società di formazione, consulenza e

selezione per strutture pubbliche e private nell'ambito scolastico che ha fornito i C.d. "pacchetti" per la preparazione dei candidati al concorso di cui è causa.

È incontrovertibile che i predetti commissari versano nelle condizioni indicate d'incompatibilità, così non garantendo l'imparzialità e terzietà che necessariamente devono le commissioni di concorso; condizioni richieste dall'art. 97 della Cost. e dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990. Ciò comporta inevitabilmente l'illegittimità, non solo dell'atto di nomina dei predetti commissari, ma anche "in via derivata" delle stesse valutazioni negative opposte al ricorrente.

Non si ignora l'orientamento giurisprudenziale, (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II, n. 13464 del 24 dicembre 2009), secondo cui, nell'applicare i menzionati divieti di partecipazione alle commissioni "... occorre un qualche elemento di possibile incidenza fra l'attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l'attività dell'ente che indice il concorso"(cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 3461 del 10 giugno 2010).

Tali condizioni ricorrono tutte nel caso di specie, in primo luogo, perché la traccia della prima prova scritta è stata estrapolata da parte della Commissione (quindi, anche da parte della Prof.ssa [omissis]) dalla prefazione redatta dal Dott. [omissis] dell'opera "Il bilancio sociale nella scuola", ed. Lavoro 2010 (doc. 27). La prefazione in questione è stata pubblicata nella rivista "Scuola e formazione, giugno-luglio 2010" a cura della C.I.S.L. Scuola ed è stata altresì pubblicata (ancora è visualizzabile) nel sito internet istituzionale della C.I.S.L. Scuola.

Pertanto, è evidente, da un lato, l'incapacità della Commissione a redigere autonomamente la traccia di concorso, dall'altro, l'incidenza delle funzioni esercitate dal rappresentante sindacale della C.I.S.L., la Prof.ssa [omissis], sull'iter concorsuale; quest'ultimo che, peraltro, vedeva favoriti gli appartenenti al sindacato C.I.S.L., i quali, seguendo l'attività istituzionale del Sindacato di appartenenza, avevano più chance di conoscere anticipatamente la traccia della prova scritta.

Parimenti nel caso del Dott. [omissis] v'è una chiara incidenza della sua attività con il concorso. Come anticipato, il commissario appartiene al Comitato scientifico dell'I.S.M.E.D.A. che ha realizzato i C.d. "pacchetti" di preparazione dei candidati per il concorso in questione; pacchetti che sono stati inoltrati ai candidati con il dominio "@istruzione.it", utilizzato per presentare la domanda di partecipazione al concorso e per ricevere le relative comunicazioni.

Con successivi motivi aggiunti 26 ottobre 2012, parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe ed in particolare la graduatoria finale della procedura concorsuale di cui si controverte, deducendo le seguenti doglianze:

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA degli atti impugnati con il ricorso introduttivo

10- parte ricorrente illustra deduttivamente le doglianze contenute nell'ottavo e nono motivo di gravame.

11- ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO

La manifesta illogicità e irragionevolezza nella correzione degli elaborati risulta evidente, a seguito della consegna da parte dell'USR (avvenuta solo dopo l'approvazione della graduatoria impugnata).

Gli elaborati allegati presentano gravi carenze sotto diversi profili, primi fra tutti A) quello formale e B) quelle contenutistico.

A) Carenze ed errori di tipo formale per mancato esame: - degli errori di ortografia: nell'elaborato n. 218, nell'elaborato n. 625, nell'elaborato n. 556, nell'elaborato n. 33, nell'elaborato n. 346, nell'elaborato n. 346, nell'elaborato n. 616; - degli errori ortografici nelle citazioni in lingua

straniera nell'elaborato n. 615, nell'elaborato n. 556, nell'elaborato n. 556, nell'elaborato n. 556, nell'elaborato n. 218, nell'elaborato n. 346, nell'elaborato n. 616; - degli errori sintattico-lessicali nell'elaborato n. 616, nell'elaborato n. 346, nell'elaborato n. 556, nell'elaborato n. 768, nell'elaborato n. 768, nell'elaborato n. 224,

B) Carenze ed errori di tipo contenutistico ed in particolare gli elaborati numero 346, numero 110 e numero 616.

12 una gravissima anomalia riscontrata nel corso dell'esame degli elaborati ricevuti in copia all'esito della richiesta di accesso agli atti.

Essi, infatti, presentano l'inserimento di evidenti segni di riconoscimento, tali da rendere, per essi solo, invalida la prova. Sempre a mero titolo di esempio, si segnalano:

1) nell'elaborato n 218, relativo alla I prova scritta, è stata inserita la numerazione delle pagine, nel margine inferiore destro per le pagine dispari, in quello inferiore sinistro per le pagine pari;

2) nell'elaborato n.346, relativo alla II prova scritta, sono stati dati nomi di fantasia tanto all'istituto scolastico, quanto ai soggetti menzionati nel testo;

3) nell'elaborato n. 921, al centro in alto, nella parte libera de foglio nello spazio non preposto alla scrittura della prima pagina del compito, il candidato ha disegnato un quadrato entro il quale ha scritto e poi cancellato una parola. Tale segno è l'unico presente in tutta la pagina che non presenta cancellazioni e correzioni di sorta. Lo stesso elaborato risulta occupare solo i tre quarti del foglio, foglio privo di margini e tale circostanza e' ravvisabile solo in questo elaborato;

4) L'elaborato n. 774, relativo alla prima prova scritta, presenta una scrittura inferiore cancellata sulla quale il candidato sembra avere poi riscritto il testo, tale scrittura inferiore è leggibile in più punti benché sbiadita, ma non è legata al testo della bella copia. Tali macroscopici "errori" contenuti nelle prove dei candidati/ammessi agli orali dimostrano la sussistenza della denunciata censura.

Nessuno degli elaborati della ricorrente contiene errori ortografici, sintattici e/o lessicali. Tale circostanza costituisce un fatto documentalmente provato.

Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente, la parte controinteressata e gli interventori ad opponendum, che nel controdedurre alle censure di gravame eccepiscono la tardività del ricorso introduttivo avverso le doglianze afferenti la composizione della Commissione esaminatrice e l'inammissibilità dei motivi aggiunti tesi a censurare atti del procedimento che andavano vunerati in sede di formulazione del ricorso introduttivo.

## DIRITTO

Con il primo e secondo motivo di gravame parte ricorrente censura il difetto di motivazione dei giudizi espressi dalla commissione sulle prove e l'inadeguatezza dei criteri di valutazione.

In particolare il giudizio ed il relativo voto della I Sottocommissione sarebbero manifestamente ingiusti ed erronei, dato che l'elaborato di parte ricorrente darebbe "contezza di un compiuto svolgimento della traccia, con una corretta disamina delle soluzioni individuate e della normativa rilevante.." ( primo motivo) e carenti di motivazione data la mera apposizione del punteggio ed una formulazione di un giudizio particolarmente generico e apodittico, di modo che. "...tale modo di esternare le proprie valutazioni da parte della Sottocommissione non consente minimamente di comprendere l'iter logico e giuridico seguito..."( secondo motivo).

Peraltro, i criteri di valutazione sarebbero "...viziati da genericità assoluta e non pertinenza alle tracce delle prove scritte del concorso de quo... ed avrebbero "...di fatto creato una palese disparità di trattamento tra i candidati..." con conseguente loro "...inadeguatezza ..... data dal confronto con

i criteri individuati dagli altri Uffici Scolastici regionali d'Italia....”.

In sostanza parte ricorrente lamenta che la genericità dei criteri di valutazione, nonché la stringatezza e la genericità delle motivazioni rese dalla commissione in ordine agli elaborati del medesimo non consentirebbero di comprendere le ragioni della valutazione negativa degli stessi.

I motivi sono infondati ed in parte inammissibili.

A tale riguardo va evidenziato come la commissione abbia fissato i seguenti criteri di valutazione:

- a) prima prova scritta: chiarezza e correttezza della forma espressiva; articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni; padronanza dei temi affrontati;
- b) seconda prova scritta: chiarezza e correttezza della forma espressiva; analisi del contesto; articolazione ed efficacia delle azioni proposte.

Ed invero osserva il Collegio che i suindicati tali criteri non risultano né generici né inadeguati ma assolutamente idonei e pertinenti per la valutazione delle prove del concorso in questione, posto che riguardano sia la forma espositiva sia il contenuto degli elaborati. Gli stessi infatti si differenziano con riguardo al diverso carattere, teorico e pratico, delle prove, risultando adeguatamente specifici rispetto a ciascuna di esse.

E ciò è ancor più vero ove si consideri che tra i criteri di valutazione della prova pratica vi sia "l'articolazione e l'efficacia delle azioni proposte", ossia un criterio utile a valutare la capacità del candidato nel cosiddetto problem solving.

Nè i criteri in questione avrebbero dovuto essere specifici rispetto alle singole materie del concorso, risultando gli stessi non manifestamente illogici rispetto alle prove di esame..

Sul punto, la costante giurisprudenza ha più volte ribadito che, in sede di concorso pubblico l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia *ictu oculi* inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti ( TAR Lazio, Roma, sez. I, 8 maggio 2012, n. 4134; Cons. St., sez. IV, n. 5862 del 2008; 8 giugno 2007, n. 3012; 11 aprile 2007, n. 1643; TAR Lazio, sez. I, nn. 3560 e 2900 del 2012 e n. 35387 del 2010; Cons. St., Sez. VI, 11 novembre 2004, n. 7280, e sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3038).

Peraltro osserva giustamente la parte controinteressata che la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove a posti di pubblico impiego non può essere considerata elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedura, trattandosi appunto di attività riservata alla discrezionalità dell'amministrazione, rispetto alla quale il sindacato di legittimità è estremamente ristretto. Di conseguenza, la mancanza od indeterminatezza di tali criteri non può di per sé comportare l'illegittimità del concorso e delle valutazioni in esso formulate quando i giudizi espressi per i singoli candidati non presentino comunque aspetti di irrazionalità e di violazione della par condicio (*ex multis*, Cons. St., sez. VI, 12 novembre 2002 n. 6250; TAR Emilia-Romagna Parma, sez. I, 25 maggio 2010, n.206).

E giustamente controdeduce sempre parte controinteressata come la stessa giurisprudenza richiamata da parte ricorrente - nel dar atto che, nel caso in esame, i criteri generali di valutazione adottati dalla Commissione contenevano indicazioni sufficientemente precise sulle caratteristiche che ciascun elaborato doveva possedere per poter essere considerato idoneo - ha evidenziato sia che la predeterminazione dei criteri di valutazione "è peraltro connotata da una ampia discrezionalità tecnica, per cui essi sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta ed intrinseca illogicità ed irrazionalità", sia che il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice



riguarda vari profili, "la valutazione dei quali implica all'evidenza un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto a fronte di una manifesta implausibilità dell'operato valutativo della commissione" (Cons. St., sez. IV, n. 8504 del 3 dicembre 2010). E l'ampia discrezionalità nell'individuazione dei criteri di valutazione emerge peraltro nella circostanza, richiamata dalla stessa ricorrente, per cui nelle diverse Regioni, ove si è svolto il concorso in questione, ciascuna commissione ha indicato differenti criteri di valutazione.

Sotto tali profili pertanto le doglianze risultano inammissibili in questa sede trattandosi di censure tese a sindacare il merito dell'azione amministrativa censurabile solo per manifesta illogicità ed arbitrarietà non rinvenibile nella specie.

Anche sotto il profilo del difetto di motivazione l'atto impugnato risulta congruamente motivato con conseguente infondatezza delle doglianze relativa alla asserita stringatezza e genericità delle motivazioni rese dalla commissione in ordine agli elaborati di parte ricorrente.

Ed invero, per costante orientamento della giurisprudenza, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale delle commissioni esaminatrici, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere a un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute e del potere amministrativo esercitato (Cons. St., sez. IV, 24 settembre 2009 n. 5751): la valutazione numerica diventa carente sul piano motivazionale solo allorché mancano o risultano generici i criteri di valutazione che nella specie sono circostanziatamente dettagliati.

Nel caso di specie, la commissione ha peraltro espresso, oltre ad una valutazione numerica, anche una valutazione per esteso, esplicativa della votazione attribuita a ciascun candidato.

È dunque scevra da qualsiasi vizio la valutazione operata dalla Commissione di concorso che ha correttamente operato la correzione degli elaborati di parte ricorrente.

Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la pretesa violazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994 per mancanza del timbro dell'ufficio sui fogli rilasciati dalla Commissione per lo svolgimento delle prove scritte.

Sostiene parte ricorrente che la mancata distribuzione ai candidati di fogli timbrati lederebbe ab origine sia i principi di buon andamento ed imparzialità sia i principi in materia di pubblici concorsi e che non vi "è chi non veda, che in tal modo possono essere introdotti fogli dall'esterno senza alcuna garanzia di essere scoperti".

La censura è destituita in fatto.

Ed invero osserva il Collegio che il richiamato art. 13, intitolato "adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte", prevede, al comma 2, che "Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza".

La richiamata disposizione prevede, in sostanza un onere a carico dei concorrenti, che devono utilizzare obbligatoriamente i fogli messi a disposizione della Commissione e non propri fogli, ciò al fine di evitare manomissioni.

Nella specie la ratio legis è stata rispettata dalla Amministrazione, tenendo conto della circostanza che i fogli sono stati tutti firmati da un componente della commissione ed è evidente, pertanto, che sono state comunque adottate le necessarie cautele volte ad evitare abusivi utilizzi di fogli diversi da quelli distribuiti dalla Commissione ai partecipanti.

Del pari infondato si appalesa il quarto motivo di gravame con il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994 per mancanza delle firme del Presidente e del Segretario nonché della votazione ottenuta sugli elaborati : detta mancanza: a) creerebbe non poche perplessità in ordine alla trasparenza della procedura, venendo a mancare qualsiasi garanzia minima di rimaneggiamento successivo; a dire della ricorrente in assenza di sigillo e di riscontro da parte della Commissione gli elaborati sarebbero soggetti al rischio di sottrazione o sostituzione sia durante che dopo le procedure di correzione; b) metterebbe in dubbio l'effettiva partecipazione alla procedura di correzione dei membri della Commissione (cfr. pag. 18 del ricorso introduttivo).

Si osserva al riguardo come l'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994 che si pretende violato, disciplina gli "adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte" e non prevede affatto alcun obbligo di indicazione sugli elaborati costituenti le prove concorsuali delle firme del Presidente della Commissione, del Segretario e della votazione ottenuta.

In ogni caso, come risulta dagli atti di causa il principio di trasparenza, di segretezza e garanzia della procedura, sono stati pienamente rispettati dall'Amministrazione.

Ed invero, risulta dai verbali di concorso che: "gli elaborati sono stati custoditi, al fine di evitarne qualsiasi manomissione, in degli armadi tenuti chiusi ed aventi due copie di chiavi, una tenuta in custodia dal Presidente della Commissione e l'altra dalla segretaria della sottocommissione; la Commissione, prima della valutazione dei medesimi, ha sempre proceduto a verificare l'integrità dei plichi contenenti i due elaborati costituenti le prove scritte e la busta piccola contenente i dati identificativi del candidato; sugli elaborati e la busta piccola contenente i dati identificativi di ciascun candidato è stata apposta una sigla numerica; la Commissione ha dato lettura di ciascun elaborato e proceduto a compilare la relativa scheda di valutazione (cui pure è stata apposta la stessa sigla numerica) con assegnazione del punteggio, motivazione del giudizio complessivo e la firma di tutti i membri della sottocommissione; terminata la valutazione ricollocazione della scheda di valutazione e dell'elaborato nella busta corrispondente e di entrambe le buste nel corrispondente pacco".

Destituito in fatto risulta altresì il quinto motivo di gravame riguardante la pretesa violazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994 per mancanza di un verbale che attesti l'attività di correzione delle prove scritte dei singoli candidati, ivi incluse quelle di parte ricorrente.

In particolare parte ricorrente lamenta la mancanza di un verbale che attesti l'attività di correzione delle prove scritte dei singoli candidati, ivi incluse quelle della ricorrente. In sostanza, prosegue parte ricorrente i verbali delle giornate in cui sono avvenute le correzioni non sarebbero sufficienti perché riassumerebbero genericamente e stringatamente le operazioni della I Commissione, senza alcuna verbalizzazione puntuale delle operazioni di correzione. Tale adempimento non potrebbe dirsi nemmeno assolto con la compilazione delle schede di valutazione con riguardo a ciascun elaborato valutato, atteso che "non è stato redatto alcun verbale che attesti la correzione dei singoli elaborati in successione numerica e cronologica delle buste valutate" e che ogni scheda compilata per ciascun candidato è completamente slegata dalle altre (cfr. pagg. 19 e 20 del ricorso).

Ma contrariamente a quanto sostenuto con la doglianza in esame, dalla lettura dei verbali citati dalla stessa parte ricorrente, come già evidenziato nel precedente motivo, le attività e le modalità di valutazione compiute dalla commissione di concorso risultano compiutamente descritte ed il risultato delle valutazioni è riportato nelle schede di valutazione che sono state allegate e senza dubbio fanno parte integrante dei verbali.

Ed invero, in merito alla mancata attestazione circa il fatto che la correzione dei singoli elaborati sia avvenuta in successione numerica e cronologica delle buste valutate, è smentito dai richiamati verbali, nei quali si dà atto che la procedura di valutazione ivi descritta nei verbali "è stata applicata

in successione iniziando dal pacco contrassegnato con il numero 268 e terminando con il pacco contrassegnato con il numero 291", con conseguente inconferenza del richiamo alla giurisprudenza che ritiene illegittima la mancata verbalizzazione delle fasi essenziali dello svolgimento della prova concorsuale e/o della valutazione della stessa.

In sostanza dalla semplice lettura dei verbali e delle schede di valutazione risulta recta via che la verbalizzazione abbia avuto ad oggetto tutte le fasi dello svolgimento della prova concorsuale, ivi comprese le singole fasi della valutazione; è stata anche molto dettagliata e puntuale.

Con il sesto motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994 perché la Commissione sarebbe venuta meno alle stesse linee di indirizzo e di giudizio a cui si era autovincolata.

In particolare parte ricorrente si duole che la Commissione dapprima nella riunione del 20 dicembre 2011 aveva individuato i criteri di valutazione delle due prove scritte prevedendo "sei livelli di giudizi", in base ai quali formulare un modello di scheda di valutazione delle prove scritte dei concorrenti, e che poi nel modello di scheda di fatto impiegato per la valutazione avrebbe rappresentato e dunque utilizzato solo 5 livelli di giudizio: gravemente insufficiente (fino a 3 punti); insufficiente (4-6 punti); sufficiente (7 punti); buono (8-9 punti); ottimo (10 punti), con conseguente eliminazione arbitraria di un livello intermedio di valutazione tale da inevitabilmente alterare i presupposti e lo stesso iter di valutazione.

Anche tale doglianza è priva di consistenza per erronea valutazione dei presupposti di fatto.

Ed invero osserva il Collegio, come giustamente osservato da parte controinteressata, che la Commissione di concorso non ha dapprima deciso nella seduta del 20 dicembre 2011 i livelli di giudizio per poi modificarli al momento della effettiva valutazione.

Dal verbale del 20 dicembre 2011 risulta *ictu oculi* che nella stessa seduta la Commissione ha predisposto ed allegato i due modelli di scheda di valutazione delle due prove scritte, prevedendo i 5 livelli di giudizio: gravemente insufficiente (fino a 3 punti); insufficiente (4-6 punti); sufficiente (7 punti); buono (8-9 punti); ottimo (10 punti).

All'atto della esplicitazione dei livelli di giudizio, avvenuto nella stesso giorno con le schede che sono state allegate ai verbali, i livelli di giudizio erano dunque 5 e sono i medesimi utilizzati al momento della valutazione degli elaborati. In buona sostanza, quanto deciso in merito ai criteri di valutazione ed ai livelli di giudizio nella seduta del 20 dicembre 2001, esplicitato con la predisposizione di un modello di scheda, è ciò a cui la stessa Commissione si è autovincolata e che ha utilizzato per la valutazione.

Relativamente al settimo, ottavo e nono motivo di gravame sulla composizione della Commissione di concorso, il Collegio si esime dall'esame pregiudiziale delle eccezioni di tardività ed inammissibilità sollevate dalle controparti in tema di impugnazione degli atti di costituzione della Commissione di concorso, data la palese infondatezza delle relative doglianze.

Ed invero inammissibile per la sua genericità risulta la doglianza contenuta nel settimo motivo di gravame, secondo la quale nel caso di specie, non risulterebbe che per il Presidente e gli altri commissari, sia stata rilasciata l'autorizzazione preventiva all'incarico da parte delle rispettive PP.AA. di appartenenza: la doglianza è formulata apoditticamente senza neanche un principio di prova del suo fondamento.

Infondate risultano altresì le doglianze contenute nel ottavo e nono motivo di gravame con i quali lamenta la violazione dell'art. 35, comma 3, lett e), del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 9, comma 2, del DPR n. 487/1994 per illegittimità: a) della nomina del Presidente della Commissione di

concorso, prof. [omissis], il quale non vanterebbe alcuna competenza specifica nelle materie di concorso;

b) della nomina del Commissario prof.ssa [omissis] la quale avrebbe rivestito e rivestirebbe la carica di "membro del Consiglio generale della C.L.S.L. Roma" e del Dott. [omissis] (membro del Comitato tecnico dell'I.S.M.E.D.A. che è una società di formazione, consulenza e selezione per strutture pubbliche e private nell'ambito scolastico che ha fornito i C.d. "pacchetti" per la preparazione dei candidati al concorso di cui è causa

Ed invero premette il Collegio che la nomina delle commissioni di concorso e le relative incompatibilità è disciplinata, per quanto concerne il reclutamento dei dirigenti scolastici, dal DPR n. 140/2008, richiamato nel bando di concorso, nonché dalle citate disposizioni contenute nell'art. 35, comma 3, lett e), del D.Lgs. n. 165/2001 e nell'art. 9, comma 2, del DPR n. 487/1994

Alla luce di tali disposizioni, la commissione del concorso per cui è controversia è stata regolarmente nominata ex art. 10 del DPR n. 140/2008 dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

In ordine, infatti alla nomina del Presidente della Commissione di concorso, prof. [omissis] che secondo parte ricorrente "...non vanterebbe alcuna competenza specifica nelle materie di concorso, indicate all'art. 8, comma 9, del bando" (ottavo motivo), come giustamente rilevato dalla difesa erariale, la stessa è intervenuta a seguito di approfondita istruttoria nell'ambito della quale l'amministrazione ha vagliato i curricula di tutti coloro che avevano presentato candidatura.

Evidenzia correttamente l'Avvocatura generale dello Stato come, il Direttore generale (che ai sensi dell' art. 2 del bando ha l'intera responsabilità della complessiva organizzazione della procedura concorsuale) eserciti legittimamente una discrezionalità nella valutazione dei curricula e nella scelta del Presidente e dei componenti della Commissione, discrezionalità legata alla responsabilità di garantire il buon andamento dell'intera procedura concorsuale. Il Direttore generale, infatti, che meglio conosce le esigenze del territorio e del contesto in cui opera, è in grado di valutare le compatibilità esterne ed interne. Infatti, tutti i decreti di nomina dei Direttori generali regionali, relativi alle Commissioni per il concorso a dirigente scolastico, recano nelle premesse, parimenti a quello del Direttore Generale del Lazio, la valutazione dei curricula presentati dagli interessati alla nomina.

Discrezionalità consapevole basata sulle norme e sui curricula.

Riferisce sempre la difesa erariale, e ciò non è contestato, come il Prof. [omissis], oltre che essere un insigne docente ordinario dell'Università agli Studi Roma Tre, possieda un curriculum di evidente specificità. Infatti, è stato:

a) per cinque anni Coordinatore dell'Indirizzo Tecnologico della Scuola di Specializzazione per l'insegnamento secondario e, come tale, ha presieduto tutte le Commissioni di esame per l'accesso e per l'abilitazione. Successivamente;

b) per ulteriori cinque anni, è stato Direttore della Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), finalizzata alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, scuola organizzata in modalità di inter-Ateneo, articolata in vari indirizzi disciplinari, ciascuno dei quali comprensivi di più classi di abilitazione che venivano conseguite con esami di Stato conclusivi;

c) è stato Direttore del Dipartimento, che, com'è noto, presiede il consiglio e la giunta, cura i rapporti con gli organi accademici, ha compiti di promozione, coordinamento e vigilanza, sia di Ingegneria elettronica che di Elettronica applicata, ruolo che ricopre a tutt'oggi.

d) è stato Presidente del Consiglio di corso di studi in Ingegneria elettronica che governa la didattica dell'intero corso di laurea;

e) è membro del Senato Accademico, Organo Collegiale che partecipa al governo dell'Università, nonché Direttore del Centro di Ateneo per la formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti della scuola secondaria (Cafis dell'Università Roma Tre).

f) è coordinatore, dal 2008, del Comitato di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca.

Da ciò consegue la incontestabile competenza ed esperienza del soggetto chiamato a presiedere l'organo collegiale, possedendo il prof. [omissis] i requisiti di competenza e di esperienza necessari per svolgere il ruolo di Presidente della Commissione esaminatrice nella procedura concorsuale per cui è controversia.

Né è possibile, ipotizzare l'incompetenza del prof. [omissis] sulla base del fatto che questi non vanterebbe "alcuna competenza specifica nelle materie di concorso" .

A tal proposito va innanzitutto evidenziato come l'art. 10, comma 3, del DPR 140/2008, preveda quale requisito necessario e sufficiente per svolgere il ruolo di presidente la qualifica di "professore di prima fascia di Università statali o equiparate", qualifica in possesso del prof. [omissis]. Ciò a differenza di quanto richiesto per svolgere il ruolo di componenti della commissione diversi dal Presidente per i quali l'art. 10, comma 4, del DPR 140/2008, richiede ulteriori competenze ivi espressamente specificate.

Con riguardo poi alla previsione contenuta nell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, che parte ricorrente assumerebbe violata, giustamente controdeduce parte controinteressata:

1) come il concorso in questione riguardi il ruolo di dirigente scolastico e dunque un ruolo che prevede una serie di competenze e capacità assolutamente eterogenee, che spaziano dall'organizzazione, alla gestione del personale, alla gestione della didattica, alle competenze giuridiche e finanziarie. Tale eterogeneità di competenze e capacità è peraltro confermata dall'indicazione delle materie di esame contenuta nell'art. 8 del bando di concorso, ove tra le aree tematiche indicate, vi è appunto la gestione dell'istituzione scolastica, l'area giuridico-amministrativa-finanziaria, l'area socio-psicopedagogica, l'area organizzativa, modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell'istituzione scolastica, etc.

2) che è possibile ipotizzare che ogni singolo membro della commissione di concorso, compreso il Presidente, possieda una competenza specifica in ciascuna di tali "materie" di modo che il prof. [omissis] possiede una amplissima competenza non solo per quanto concerne le procedure di accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie, ma per formazione, titoli ed esperienza anche specificamente nella gestione di strutture complesse quali debbono considerarsi gli istituti scolastici.

3) che sulla questione delle specifiche competenze a svolgere il ruolo di componente di una commissione di concorso, la giurisprudenza ha avuto peraltro modo di affermare "il principio in base al quale i componenti di una commissione d'esame, pur dovendo essere esperti nelle materie oggetto del medesimo, non necessariamente debbono essere titolari dell'insegnamento delle specifiche materie oggetto del concorso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, se;.. III, 7 febbraio 2007, n. 295). Le disposizioni generali che disciplinano l'accesso agli impieghi pubblici, stabiliscono che i componenti delle commissioni d'esame siano esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso (art. 35 comma 1 d 19s. n. 165 del 2001 e art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994) .. Ciò non significa che il requisito della comprovata esperienza debba spingersi fino a richiedere che i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione se, come nel caso di specie, i componenti possiedono una competenza specifica e sufficiente a valutare candidati" (Tar Sardegna, sez. 1,14.04.2009, n. 530).

Da qui la legittimità della nomina del Presidente [omissis] avvenuta, successivamente alle dimissioni del dott. Bottino, a seguito di una regolare procedura avviata con l'avviso integrativo prot. n. 25604 del 30.09.2011 e conclusasi con il decreto dell'USR n. 288 del 10.10.2011.

In ordine, poi alla nomina del commissario della Commissione di concorso, della nomina del Commissario prof.ssa [omissis] la quale avrebbe rivestito e rivestirebbe la carica di "membro del Consiglio generale della C.L.S.L. Roma" (nono motivo), non è contestato quanto opposto dalle difese erariale che la pretesa incompatibilità della stessa non sussiste dato che non ricopre più il ruolo di membro del Consiglio Generale dell'Unione Sindacale Territoriale della CISL di Roma, dove era stata eletta nel marzo 2009, e dal quale si è dimessa nel dicembre 2010 (All. 03).

Inoltre correttamente controdeduce l'Avvocatura generale dello Stato e peraltro non contestato, come il Consiglio Generale dell' UST di Roma non abbia funzioni di direzione e rappresentanza sindacale che, invece, sono esercitate dalla Segreteria Generale a norma degli artt. 32 e 33 dello Statuto CISL. Di quest'ultimo organo la [omissis] non ha mai fatto parte; si è, pertanto, trattato di semplice partecipazione priva di funzione direzionale (dichiarazione CISL all. 4 e 4 bis).

D'altra parte chiarisce correttamente ancora l'Avvocatura generale dello Stato che:

a) la dirigente scolastica in parola è stata scelta per meriti professionali, cioè in ragione del suo ufficio, avendo esercitato le funzioni di dirigente scolastico sin dal 1991 con piena soddisfazione dell'Amministrazione.

b) l'unica incompatibilità che investe anche il periodo antecedente (i due anni precedenti alla nomina) è quello previsto dall'art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 che si riferisce esclusivamente agli incarichi di direzione nelle Amministrazioni dello Stato con riferimento alla preposizione alle strutture deputate alla gestione del personale, non certo, quindi, ai membri di Commissioni di concorso. Tant'è che il DPR 487/1994, Regolamento recante norme sull' accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, all'art. 9, comma 2, si esprime nella forma del presente: "non possono far parte coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali".

c) il termine "deputate" individua in modo chiaro la missione, ossia la competenza specifica in materia di gestione del personale. Pertanto, la locuzione è da riferirsi propriamente ai soli Uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna Amministrazione.

d) relativamente all'asserzione secondo la quale la traccia della prima prova scritta sarebbe stata tratta da un volume edito da CISL SCUOLA, in ogni caso, la prof.ssa [omissis] è stata nominata in Commissione con D.D.G. n. 341 del 16.12.2011, ovvero soltanto dopo lo svolgimento delle prove scritte del 14 e 15 dicembre 2011, sicché non ha potuto partecipare in alcun modo alla formulazione delle tracce d'esame : trovandosi in una posizione conforme ai principi ed orientamenti giurisprudenziale consolidati (cfr. C.d.S. sez. V n. 3461 del 1.06.2010), secondo i quali l'interpretazione della normativa sulla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici comporta l'applicazione dei due principi: l'imparzialità dell'azione amministrativa e la possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici. Orbene, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, la giurisprudenza ha sottolineato la necessità di criteri puntuali nell'applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056) occorrendo comunque un "qualche elemento di possibile incidenza fra l'attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l'attività dell'ente che indice il concorso" (Cons. Stato, Sez. V, 21.10.2003, n. 6526).

Tale incidenza non si è verificata nel caso di specie.

In ordine, infine alla nomina del commissario della Commissione di concorso, dott. [omissis] che secondo parte ricorrente "... non poteva essere nominato in quanto "membro del Comitato tecnico dell'I.S.M.E.D.A." (società di formazione, consulenza e selezione per strutture pubbliche e private nell'ambito scolastico che avrebbe fornito i c.d. "pacchetti" per la preparazione dei candidati al concorso di cui è causa) (nono motivo), come giustamente controdedotto dalla difesa erariale e peraltro non contestato, la doglianza è destituita nei suoi presupposti di fatto risolvendosi in affermazioni chiaramente non veritiere rispetto ai rapporti del dott. [omissis] con l'ente ISMEDA (accreditato da oltre dieci anni dal MIUR a livello nazionale), non avendo mai aderito ad alcun Comitato Scientifico né autorizzato l'ISMEDA ad utilizzare in proposito il proprio nominativo né la propria identificazione personale. Nel lontano anno 2000, vale a dire 12 anni fa, ha effettuato attività di formazione con alcune lezioni frontali a personale con qualifica di coordinatore dell'ufficio di segreteria al fine del successivo inquadramento nel ruolo dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi esclusivamente in Puglia e in Emilia Romagna. Né allora ha partecipato ad alcuna azione formativa né ad alcuna altra attività di alcun genere dell'ISMEDA (All. 02).

Da qui la inapplicabilità alla specie dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 che prevedono che le commissioni valutatrici, oltre a dover essere composta da esperti nelle materie di concorso, non possono essere composte da " ... rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali".

Con riferimento ai motivi aggiunti, in merito al decimo motivo parte ricorrente si limita ad illustrare le doglianze contenute nell'ottavo e nono motivo di gravame in tema di incompatibilità dei più volte citati commissari di concorso già dichiarate infondate.

Devonsi infine dichiarare inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere le doglianze contenute nell'undicesimo e dodicesimo motivo di gravame, tese a censurare "... la manifesta illogicità e irragionevolezza nella correzione degli elaborati ..." degli altri candidati per A) Carenze ed errori di tipo formale ( errori di ortografia, errori ortografici nelle citazioni in lingua straniera, errori sintattico-lessicali); B) Carenze ed errori di tipo contenutistico ed in particolare gli elaborati numero 346, numero 110 e numero 616 (undicesimo motivo) e per l'inserimento di evidenti segni di riconoscimento negli elaborati ricevuti in copia all'esito della richiesta di accesso agli atti (es. numerazione delle pagine, nomi di fantasia tanto all'istituto scolastico, quanto ai soggetti menzionati, quadrato entro il quale è scritta, e poi cancellata, una parola, scrittura inferiore cancellata sulla quale il candidato sembra avere poi riscritto il testo ) - dodicesimo motivo -.

Ed invero la riscontrata infondatezza del ricorso introduttivo determina l'intangibilità dell'atto di esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale di cui si controverte, di modo che nessuna utilità sostanziale si verificherebbe in capo alla posizione giuridica di parte ricorrente dall'accoglimento delle sindacate doglianze le quali anche se fondate non comporterebbero la caducazione generale del concorso di cui si controverte ma l'efficacia invalidante inter partes ed in sostanza la mera esclusione dal concorso di singoli candidati od una diversa loro collocazione in una graduatoria alla quale parte ricorrente risulta estranea.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto ed i motivi aggiunti dichiarati inammissibili

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e dichiara inammissibili i motivi

aggiunti.

Compensa tra le parti le spese di lite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)